

AVV. ERNESTO RUSSO  
AVV. ANTONIO COMMISSO  
AVV. MATTEO BENCIOLINI

## **INFO RMC 12/08/2025**

### **Oggetto: Conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 96 c.d. "Decreto Sport"**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge di Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 96** ([GU Serie Generale n. 184 del 09-08-2025](#)) recante "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport*", di cui si riportano di seguito le principali novità d'interesse.

#### ✓ **Regime di incompatibilità degli amministratori degli enti sportivi dilettantistici**

La disposizione **circoscrive al solo Presidente (legale rappresentante) delle ASD/SSD il divieto**, attualmente previsto in via generale per tutti gli amministratori di tali enti, **di ricoprire qualsiasi altra carica in altre ASD/SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS** riconosciuti dal CONI e, per il settore paralimpico, dal CIP.

Nonostante tale modifica normativa, si raccomanda comunque di prestare particolare attenzione al regime delle incompatibilità soprattutto nei casi in cui la precedente formulazione dell'art. 11, D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii. sia stata integralmente recepita negli Statuti sociali anche in attuazione delle indicazioni fornite dall'Autorità preposta in materia di sport.

#### ✓ **Durata massima dei contratti sportivi subordinati**

La norma, modificando l'art. 26 del D.lgs. n. 28 febbraio 2021, n. 36, **innalza da 5 a 8 anni la durata massima del contratto di lavoro sportivo subordinato**: le FSN, le DSA e gli EPS devono provvedere ad adeguare gli accordi collettivi vigenti alla nuova durata massima dei contratti di lavoro sportivo subordinato, pari a otto anni. Si specifica che tale disposizione trovano applicazione anche nel settore dilettantistico.

Viene altresì stabilito che, per i contratti stipulati con atleti professionisti, le società sportive si conformino alle disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, la cui durata non può comunque eccedere cinque esercizi finanziari.

#### ✓ **Borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari**

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un **Fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitarie per alti meriti sportivi**, con una dotazione complessiva per l'anno 2025 pari a 5 milioni di euro.

I requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio saranno definiti con DPCM ovvero con Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca. Le borse di studio possono essere destinate anche alla copertura delle spese di soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati.

✓ **Uso del casco protettivo per gli “sport invernali”**

La disposizione **estende a tutti i praticanti l’obbligo di indossare un casco protettivo** nello svolgimento delle attività di sci alpino, snowboard, telemark, slitta e slittino, modificando l’attuale formulazione che limitava tale obbligo ai soli soggetti di età inferiore ai diciotto anni.

In caso di reiterazione della violazione dell’obbligo, la nuova norma prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria già vigente, **anche il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita, per un periodo compreso tra uno e tre giorni.**

✓ **Tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive**

Mediante rinvio all’art. 583 *quater* del codice penale viene estesa la fattispecie delle *“lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a soggetti che svolgano attività ausiliarie a essa funzionali”* anche alle condotte commesse in danno degli arbitri e degli altri soggetti preposti a garantire la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Si precisa che la tutela penale così riconosciuta si applica non solo alle ipotesi di lesioni aggravate di cui all’articolo 583 c.p., ma anche alle lesioni personali di minore entità previste dall’articolo 582 c.p..

✓ **Disposizioni in materia di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi**

La disposizione introduce innovazioni nella disciplina di contrasto alle scommesse sportive illecite, prevedendo un **rafforzato regime di scambio di informazioni e di coordinamento** tra le autorità amministrative competenti in materia di scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

A tal fine, viene modificato l’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di rapporti tra procedimento penale e giustizia sportiva nei casi di “frode in competizioni sportive”. La novella stabilisce specifici meccanismi di raccordo funzionale e di scambio informativo tra i soggetti istituzionali coinvolti, in particolare in relazione a flussi di scommesse sportive anomali.

In base alla nuova disciplina le autorità amministrative competenti, **qualora riscontrino flussi anomali di scommesse**, sono tenute a **darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport** presso il CONI (organo che esercita funzioni di coordinamento e vigilanza sulle attività inquirenti e requirenti delle Procure federali).

La Procura Generale può richiedere alle amministrazioni competenti informazioni specifiche sulle competizioni interessate dai flussi anomali, quando questi siano realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati alla Federazione coinvolta.

In risposta alla richiesta, e fatti salvi i limiti previsti dal codice di procedura penale, le amministrazioni forniscono alla Procura Generale i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni, i relativi codici univoci e le motivazioni che ne consentono la riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. **La Procura Generale, una volta acquisite le informazioni, le trasmette alla competente Procura federale per consentire il proseguimento delle indagini.**

È inoltre individuata l'agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità competente a fornire le informazioni suddette alla Procura Generale dello Sport. A tal fine, la Procura Generale trasmette preventivamente all'agenzia l'elenco dei soggetti tesserati o affiliati alla Federazione interessata, con l'indicazione del codice fiscale.

Infine, al fine di rilevare flussi anomali di scommesse, si prevede la possibilità per le autorità amministrative competenti di avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.

\*

Per completezza si segnala che, in sede di conversione, il Senato della Repubblica ha apportato modifiche al testo del disegno di legge di conversione già approvato dalla Camera dei Deputati, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del provvedimento da parte di quest'ultima per la sua approvazione definitiva. In particolare, **il Senato ha disposto la soppressione dell'articolo 9 quater, inserito dalla Camera in sede di conversione.** La disposizione soppressa prevedeva che, nei casi in cui un'amministrazione centrale ovvero una società da essa controllata, non quotata in borsa, concedesse **un contributo di importo superiore a 5 milioni di euro a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale**, e ferme restando le competenze sportive del soggetto organizzatore, **la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport designasse la società "Sport e Salute S.p.A." quale soggetto incaricato della gestione e dell'organizzazione dell'evento.** I rapporti tra la predetta Società e i soggetti organizzatori, titolari o contitolari dell'evento sportivo, avrebbero dovuto essere disciplinati mediante apposita convenzione. La norma prevedeva altresì che, in alternativa, l'Autorità politica competente potesse disporre che l'organizzatore dell'evento si avvallesse di procedure ad evidenza pubblica, nonché delle disposizioni vigenti in materia di selezione e reclutamento del personale applicabili alle società a partecipazione pubblica.

Cordiali saluti

*Avv. Ernesto Russo*